

rebbe la necessità di questo secondo comma. Ma siccome questo non si può levare, io vorrei fare una raccomandazione al ministro. Io credo inutile l'applicazione di questo comma se saranno eseguite perfettamente le prescrizioni dell'ordine del giorno, dappoichè se in ogni comune o in ogni consorzio di comuni vi sarà una farmacia, sarà inutile di dare il permesso di questo armadio farmaceutico. Ma ad ogni modo pregherei il ministro di volere stabilire bene nel regolamento le norme che a questo armadio possano riferirsi, cioè il ricettario; il modo col quale la distribuzione dei medicamenti deve esser fatta; il modo col quale deve regolarsi il medico nello spedire codeste ricette, affinchè non succeda il caso che siano spedite dalla serva o dalla figlia del medico, come succede anche oggi in qualche comune.

Inoltre lo prego di stabilire se questi medicinali debbano essere gratuitamente somministrati o in caso negativo di dire chi debba pagarli. Imperocchè, ammesso che sia necessaria questa eccezionalità della concessione dell'armadio farmaceutico, io mi unisco perfettamente alle considerazioni dell'onorevole Senise, e quindi raccomando, ripeto, che nel regolamento siano date almeno norme precise ed esatte, e tali da ovviare ai molti inconvenienti a cui questo sistema può dar luogo.

**Crispi, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** No ha facoltà.

**Crispi, ministro dell'interno.** Dissi un momento fa che il ministro della pubblica istruzione ed io lavoravamo ad accrescere il numero delle persone atte all'esercizio delle farmacie; e ciò appunto nello scopo di provvedere di farmacie quei comuni che non ne hanno.

Ora, questo articolo fa qualche cosa di più: stabilisco che là dove la farmacia manca, il medico condotto tenga un armadio farmaceutico, per provvedere intanto ai casi più urgenti.

Comunque sia, anche questa materia sarà disciplinata nel regolamento, affinchè il paese possa giovarsi di cotesta istituzione.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15 che rileggo:

“ Art. 15. I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi

dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

“ Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sé un armadio farmaceutico. ”

Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(È approvato).

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Lacava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Lacava.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Continua la discussione del disegno di legge: tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

**Presidente.** “ Art. 16. La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta al Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

“ Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

“ Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati con l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

“ Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge. ”

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Badaloni.

**Badaloni.** Farò poche e brevissime osservazioni.

Lo scopo che questo articolo si propone è duplice: proteggere i medici condotti contro gli abusi di potere delle autorità comunali e dare ad essi, con la stabilità, garanzie sufficienti che permettano loro di compiere, con animo tranquillo e sicuro, il loro dovere di ufficiali sanitari.

Non si deve pertanto in questa disposizione vedere un privilegio accordato ad una classe, per quanto benemerita, di cittadini, ma un mezzo di